

Un quesito sulla natura giuridica dei wc chimici dei camper e contenitori similari

Domanda: Esiste un dibattito sulla natura dei wc chimici portatili dei camper: sono scarichi (magari assimilabili alle acque reflue domestiche) o rifiuti liquidi? La questione è oggetto di ampia discussione...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): I wc chimici dei camper o cose similari contengono residui liquidi di origine domestica, ma sono contenitori che viaggiano per poi essere riversati in siti appositi (o a volte essere riversati in modo illegale in aree non dedicate). Questa azione non è uno “scarico”, anche se nel gergo comune si usa dire “il camper scarica i liquami nell’area attrezzata” o “i wc chimici vengono scaricati nel punto di conferimento”...

In ogni nostro intervento seminariale ed editoriale abbiamo sempre sostenuto con convinzione che esiste un grande equivoco nel settore del confine tra “scarico” e “rifiuto liquido” proprio a causa delle terminologie comuni di uso collettivo che spesso non coincidono affatto con le terminologie ed i principi giuridici e – dunque – generano errori di lettura ed applicazione della norma.¹

Dire in modo comune che “il camper scarica” e che il “wc chimico viene scaricato” ci porta poi a ritenere che si tratti – appunto - di azioni di “scarico” e che – di conseguenza – il tutto è soggetto alle regole della parte terza del D.lgs n. 152/06 (e cioè la normativa sugli scarichi).

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il D.Lgs. n. 152/06, nell’articolo 74, comma 1, alla lettera ff), riporta la seguente definizione ufficiale di “scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114; (lettera così modificata dall’art.2, comma 5, D.Lgs. n. 4/2008). Il delineato concetto di scarico appare nozione assolutamente fondamentale e prioritaria per la esatta comprensione dei principi della Parte terza del decreto legislativo n. 152/06. Infatti, il concetto deve essere valutato ed inteso in senso formale giuridico così come tracciato dallo stesso decreto. Va sottolineato che ai fini giuridici, e in particolare ai fini dell’applicazione della normativa specifica di settore, non è “scarico” tutto ciò che nel gergo comune e nel linguaggio ordinario intendiamo come scarico. Infatti i due concetti non sempre, e anzi molto spesso, non coincidono. Prendiamo ad esempio lo scarico del camper: noi nel nostro linguaggio comune indichiamo comunemente come scarico l’azione del camperista che apre la valvola delle acque nere del veicolo e le riversa su un prato (o un altro sito). In realtà tale attività non rappresenta uno “scarico” in senso giuridico nell’ottica della parte terza del decreto legislativo 152/06. È dunque assolutamente importante e prioritario chiarire e delineare assolutamente qual è il confine dello “scarico” così come delineato dal decreto legislativo di settore per poi passare ad esaminare la normativa conseguente. (...)”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ed invece non è affatto così... Perché un principio basilare della disciplina di confine tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale è quello in base al quale “tutto ciò che viaggia, non scarica...” (nostra elaborazione redazionale).

E su questo va fatta chiarezza. Perché principio primo ed essenziale di uno “scarico” (sempre *diretto*) così come previsto formalmente dalla parte terza del citato D.lgs n. 152/06 è il carattere di radicamento sul territorio (manufatto aziendale o privato) dal quale promana una immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. Se durante questa convogliabilità si spezza il carattere *diretto* del riversamento, lo “scarico” non è ipotizzabile e la presenza di un qualsiasi contenitore (vasca, cisterna, fossa, laghetto...) entro il quale il liquame è raccolto conferma la natura di rifiuti liquido dello stesso² (soggetto alla disciplina della parte quarta del D.lgs n. 152/06): e questo indipendentemente se si tratta di rifiuto liquido aziendale o domestico. Se poi, come nel caso dei wc chimico del camper (e di altre entità simili) non esiste né il radicamento sul suolo della fonte (il camper viaggia...) e/o comunque non esiste (e non può esistere) un riversamento del liquame tramite convogliabilità diretta tra fonte e corpo ricettore, ma tutto è riversato in contenitori che poi devono essere svuotati altrove, allora ci pare fuori di ogni dubbio che non siamo mai usciti dalle regole normative del rifiuto liquido. Poi si potrà verificare la tipologia di tale rifiuto liquido: di natura domestica (come nel caso in esame) o di natura industriale (come in altri casi). Ma certamente non è uno “scarico”.

Di più. Se il camper viene colto mentre riversa (non “scarica”...) i liquami in modo illegale su un prato, a quale sanzione va incontro? A quelle degli scarichi illegali? Certamente no... Ma alla sanzione specifica per chi sta abbandonando un rifiuto liquido (se si tratta di modesta quantità, oltre alle sanzioni specifiche per eventuali danni conseguenti sul territorio). E se un autospurgo viene colto mentre riversa il suo contenuto in modo illecito su un terreno o in un corso d’acqua, va incontro alle sanzioni dello scarico illegale?

² Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - (sopra citato): “ (...) Il concetto del convogliamento diretto delle acque reflue dalla fonte di produzione delle stesse fino al corpo ricettore, senza che sia spezzato questo convogliamento continuo, rappresenta l’asse portante ed assolutamente preliminare di tutto l’impianto normativo del decreto. Laddove l’immissione non risultasse diretta, ma fosse “indiretta”, non si avrebbe uno “scarico indiretto” bensì un “non scarico”. In altre parole, laddove l’immediatezza della convogliabilità e cioè il percorso diretto fosse spezzato in qualche modo nella sua linea funzionale, cessa totalmente ed integralmente la nozione di “scarico”. Non si avrà più quindi una sottospecie di scarico, uno scarico particolare, uno “scarico indiretto” come si era argomentato vigente la legge n. 319/76, bensì puramente e semplicemente non si entra affatto nella definizione di “scarico”. Quindi, non una sottopotesi di scarico o uno scarico particolare ma, questo va sottolineato e ribadito, una entità che esula dal concetto di “scarico”. Infatti il “non scarico” (che corrisponde all’ex “scarico indiretto” della precedente normativa) va semplicemente ad essere ricompreso nel comune concetto di “rifiuto liquido” e resta dunque sotto l’impianto di regolamentazione della normativa sui rifiuti. (...)”.




Certamente no, ma sarà denunciato (data la qualità/quantità dei liquami-rifiuti liquidi ed il carattere aziendale del veicolo) per smaltimento illegale di rifiuti liquidi industriali (oltre alle sanzioni specifiche per eventuali danni conseguenti sul territorio) ed il veicolo sarà sottoposto in flagranza a sequestro preventivo dalla PG operante per impedire che il reato (parte quarta D.lgs n. 152/06) venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Ipotizzare che un camper “scarica” e che i wc chimici del camper o di altra origine vengono “scaricati” e che tutto rientra nel concetto di acque reflue di scarico normate dalla parte terza del D.lgs n. 152/06, significherebbe sovvertire tutto il consolidato ed importante principio di confine tra “scarico” e “rifiuto liquido” e dunque tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale, riconoscendo a veicoli che viaggiano - portando liquami di scarto - e/o a residui liquidi che sono *contenuti* in qualunque *contenitore (piccolo, medio o grande), fisso o mobile*, il carattere di acque reflue di scarico, ed al riversamento verso l’esterno il carattere di “scarico”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Questo consentirebbe di far coincidere tali fattispecie alle (errate) espressioni di gergo comune, ma andrebbe ad azzerare tutto il sistema di disciplina dei rifiuti liquidi in viaggio e/o raccolti in contenitori, riesumando l'arcaico concetto dello "scarico indiretto" sopito da millenni.³



Ed a questo punto anche un riversamento da qualsiasi contenitore di un liquame verso un corso d'acqua non sarebbe un "abbandono di rifiuto liquido" ma uno... "scarico"!

³ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - (sopra citato): " (...) La parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 152/2006). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D.Lgs. 152/06 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo n. 152/99 e prima ancora dalla "Legge Merli"), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D.Lgs. 152/06 in materia di scarichi e tutela delle acque non regola. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/06 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. (...) Dunque lo "scarico" previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido.

La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D.Lgs. 152/06 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo "scarico", costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti.


Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè, venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno "scarico", non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/06 (...).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ulteriore conseguenza: da tale principio, trarrebbero forza tutti coloro che vivono delinquendo con lo smaltimento illegale dei rifiuti liquidi trasportati su gomma, nave, ferrovia: sarebbe per loro un sogno da Eldorado il riconoscimento del principio che i liquami che stanno trasportando non sono “rifiuti liquidi” ma “acque reflue” e che quando arrivano alle destinazioni di riversamento illegale finale non stanno rischiando i gravi reati di smaltimento abusivo di rifiuti liquidi & illeciti connessi (pesanti reati in parte quarta T.U. + sequestro e successiva confisca definitiva dei veicoli in sede penale) ma le blande ed irrisorie sanzioni (per lo più amministrative) dello “scarico” non regolare... E’ dunque, a nostro avviso, del tutto lontano dal contesto normativo specifico pensare che liquami residuali domestici o industriali, di qualunque tipo e natura, in qualunque quantità e di qualunque quantità, se trasportati e/o contenuti in contenitori piccoli, medi o grandi di qualunque tipo possano non essere “rifiuti liquidi”, ma... “scarichi”...

Pubblicato il 20 febbraio 2011

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi e rifiuti liquidi segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.